



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio I - Analisi, Coordinamento e Documentazione SEDE
- Ufficio II - Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio III - Ordine e Sicurezza Pubblica SEDE
- Ufficio IV - Relazioni Esterne, Cerimoniale e Studi Storici ROMA
- Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA
PLANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA
CRIMINALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI
PREVENZIONE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA
STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI
GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-
LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI
RAGIONERIA SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA
POLIZIA DI STATO ROMA

ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA

ALL'ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI
STATO ROMA

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE ROMA
DI POLIZIA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO
PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA
REPUBBLICA» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorATO DI
PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO VIMINALE» SEDE

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE
SICILIANA PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA
POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI
COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E
CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*".

Sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto-legge di pari data n. 221 (di qui in poi DL 221) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell'epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell'aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.

Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, per il cui commento si rinvia alla circolare di questo Gabinetto del 2 dicembre 2021.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, si segnalano all'attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

a) Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8)

L'art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del *green pass* rilasciato a seguito dell'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi.

L'art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde "rafforzata". Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il *catering* continuativo su base contrattuale, prescrivono l'utilizzo del *green pass* "base".

Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del *green pass* "rafforzato" è obbligatorio per l'accesso a:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del *green-pass* non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

b) Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto, di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.

Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:

- in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

- per l'accesso e l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all'art. 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

c) Eventi, feste e discoteche (art. 6)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Tanto premesso, si richiamano le indicazioni già fornite alle SS.LL. in materia di controlli sull'osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell'epidemia, sottolineando, in particolare, l'esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno.

Peraltro, si rammenta come, a mente dell'art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all'aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implicino il rischio di assembramenti.

L'esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un'intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si conferma, infine, la disposizione, già contenuta nella citata circolare del 2 dicembre u.s., riguardante l'invio della relazione settimanale circa gli esiti dell'attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO